

VIDEONEWS LAVORO DEL 6 GIUGNO 2016

Sanzioni per mancata rotazione in CIGS

Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il d.m. n.94956 del 10 marzo 2016, il quale da attuazione all'art. 24, comma 6, del decreto legislativo n. 148/2015.

Il provvedimento, che sarà operativo dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che doveva in realtà essere emanato entro il 23 novembre 2015, definisce l'incremento del contributo addizionale in caso di mancata rotazione dei lavoratori durante il trattamento di CIGS. E' previsto che, se a seguito di visita degli ispettori della Direzione territoriale del Lavoro si accerta che l'imprenditore non ha attuato la rotazione concordata nell'esame congiunto o prevista nella istanza di concessione, il contributo addizionale fissato dall'art. 5 (9%, 12% o 15% sulla retribuzione globale non percepita dai lavoratori, a seconda del periodo, all'interno del quinquennio mobile, per il quale è stato richiesto l'intervento), viene aumentato dell'1%, limitatamente ai lavoratori per i quali non è stata effettuata la rotazione e con riguardo al periodo nel quale è stata accertata la violazione. Il verbale viene quindi trasmesso all'INPS che provvede alla applicazione della sanzione.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Call center: accordo sui cambi di appalto

Il 30 maggio 2016, tra Assotelecomunicazioni – Asstel e Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, è stato sottoscritto un accordo sulla disciplina della gestione dei rapporti di lavoro per le aziende del settore call center in caso di cambi di appalto. Tale accordo, operativo dal 30 maggio 2016, definisce la disciplina della gestione dei rapporti di lavoro in caso di cambi di appalto con il medesimo committente e la medesima attività di call center, individuando le modalità e le condizioni con le quali ciò dovrà avvenire e stabilendo, con una procedura, i tempi di confronto tra le parti.

In particolare, prevede che l'impresa committente che intende stipulare un nuovo contratto di appalto che potrebbe determinare un cambio di fornitore rispetto a quello già utilizzato, almeno 60 giorni prima fornirà una informazione sulle caratteristiche dell'appalto e sulle sue eventuali variazioni alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e le RSU. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, l'azienda fornitrice uscente ne darà comunicazione preventiva, successiva all'aggiudicazione entro 30 giorni dall'inizio delle attività, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e/o nazionali stipulanti unitamente alla RSU. Analoga comunicazione sarà inviata dall'impresa aggiudicatrice a conferma dell'aggiudicazione stessa, entro 30 giorni prima dell'inizio delle attività.

Fonte Fiscoetasse

Caporalato, firmato il protocollo

Il Ministero dell'Interno, del Lavoro, delle Politiche agricole alimentari e forestali, hanno siglato lo scorso 27 maggio 2016 il Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

L'intesa, sottoscritta anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dalle Regione Basilicata, Calabria, Campania, Piemonte, Puglia e Sicilia, Cgil, Cisl e Uil, e Coldiretti, Cia, Copagri, Confagricoltura e Cna, Acli Terra, Alleanza delle Cooperative, Caritas, Libera e Croce Rossa Italiana, ha come finalità principale sostenere e rafforzare gli interventi di contrasto al caporalato e allo sfruttamento su tutto il territorio nazionale, in particolare a partire dai territori di Bari, Caserta, Foggia, Lecce, Potenza, Ragusa e Reggio Calabria. Grazie al Protocollo sarà possibile consolidare una "rete", costituita da tutti i soggetti

interessati, per la messa in campo di una serie di iniziative che realizzeranno progetti concreti contro il fenomeno del caporalato e il miglioramento delle condizioni di accoglienza dei lavoratori. Centrale sarà la regia delle Prefetture che sui territori saranno chiamate a una azione di coordinamento delle attività da mettere in campo, grazie all'attivazione di Tavoli permanenti, presieduti dai prefetti e finalizzati ad individuare i progetti da realizzare in base alle esigenze delle singole realtà territoriali. Appositi accordi saranno sottoscritti per la concreta messa in pratica dei progetti prescelti.

Il Ministero del Lavoro garantirà e faciliterà il confronto tra le parti sociali e istituzionali anche con la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro intervenendo con progetti contro il caporalato. Al Ministero delle politiche agricole spetta invece il coordinamento delle operazioni di controllo del territorio del Corpo forestale dello Stato, soprattutto nelle aree rurali, che rafforzano e affiancano le attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il coordinamento tecnico e amministrativo per l'attuazione del Protocollo, assicurato dai Ministeri interessati, sarà gestito tramite un Gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti dei dicasteri, delle Regioni e delle organizzazioni firmatarie, che stabilirà programma e calendario dei lavori. Le attività previste dal Protocollo saranno finanziate anche grazie al Ministero dell'Interno, attraverso il PON Legalità e il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

Fonte: Fisco e Tasse

Assegni familiari : i livelli di reddito non cambiano

L'Inps, con circ. n. 92 del 27 maggio 2016 stabilisce i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei, con decorrenza dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017., che restano invariati rispetto ai precedenti. La legge n. 153/88 stabilisce infatti che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2016, ha reso noto però che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a - 0,1 per cento, quindi non comporta variazioni sui livelli reddituali.

Fonte: Inps

Rateazione contributi : necessaria la totalizzazione

L'INPS, con Messaggio 24 maggio 2016, n. 2312, ha fornito precisazioni sulla rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa. Il messaggio dell'Inps prevede che il pagamento in forma rateale deve comprendere l'intera esposizione debitoria del richiedente relativa ai debiti in fase amministrativa, per contributi e sanzioni, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrative dall'Inps che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell'istanza medesima.

Il principio di unicità della domanda di rateazione, pertanto, comporta che laddove la regolarizzazione non abbia correttamente interessato tutte le esposizioni debitorie maturate in capo al richiedente, nel caso ad esempio la presentazione sia avvenuta in assenza di estratto contributivo, la Sede che ha ricevuto la domanda deve provvedere immediatamente alla reiezione indicando nella motivazione la "*mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni*".

Qualora il contribuente o il suo intermediario abbia inoltrato una pluralità di domande per ciascuna Gestione o Sede competente, il medesimo provvedimento di reiezione dovrà essere contestualmente adottato per ciascuna delle domande che, in tal caso, oltre alla predetta motivazione "*mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni*" dovrà riportare le indicazioni da seguire per la corretta modalità di

presentazione. La circolare ricorda infine che a seguito di un eventuale provvedimento di reiezione il contribuente può proporre una nuova istanza comprensiva dell'intera esposizione debitoria.

Fonte: Inps

Cassazione sul licenziamento per superamento periodo di comporto

La Cassazione civile sezione lavoro nella sentenza del 23 maggio 2016, n. 10666 afferma che se nel licenziamento disciplinare vi è l'esigenza della immediatezza del recesso, volta a garantire la pienezza del diritto di difesa all'incolpato, diversamente, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso.

Fonte: Fisco e Tasse

Contribuzione lavoratori edili : Cassazione n. 11020-2016

La Cassazione civile sezione lavoro con sentenza del 27-05-2016, n. 11020 ha stabilito che in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, l'art. 29 del d.l. 244/1995, convertito nella l. 341/1995 prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, in quanto si deve escludere la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica; tanto più per il fatto che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali.

Fonte: Corte di Cassazione

[Abbonamento Circolare Settimanale del Lavoro](#)

La Circolare Settimanale del Lavoro tratta le principali novità della materia con approfondimenti su temi di attualità o di particolare rilevanza, schede informative da inviare alla propria clientela, scadenziario contrattuale e previdenziale, giurisprudenza e prassi di riferimento.



[GUARDA GLI INDICI E SCARICA I NUMERI OMAGGIO!](#)

€ 149,00 + IVA AL POSTO DI € 220,00 + IVA